



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri

Carlo Coco

Marcella Angelini

Luca Mascini

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere relatore

Consigliere

SENTENZA N. <u>615/2024</u>
Depositata il <u>04/11/2024</u>
R.G. n. <u>208/2024</u>
Cron. n. <u>2346/2024</u>

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. **208/2024** RGA promossa da:

LEMETI FIQRETE con il patrocinio dell'avv. Luca AZZARI

appellante/i

contro

INPS, con il patrocinio dell'avv. Valeria GIROLDI e dell'avv. Oreste MANZI

appellato

Oggetto: Assegno sociale

posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 31/10/2024

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;

sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata – per quanto ancora rileva in questa sede – “Con ricorso depositato in data 20.5.2022, Fiqrete Lemeti ha chiesto al Tribunale di Parma di accertare l’illegittimità del provvedimento del 3.6.2021 con cui INPS ha revocato l’assegno sociale a lei corrisposto a partire dal 15.10.2019.

INPS si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente alla restituzione degli importi non dovuti corrisposti dall’1.11.2019 al 30.6.2021, pari a € 7.545,71 oltre accessori.”

Nel contraddittorio con l’INPS, che ha contestato la fondatezza della domanda e svolto riconvenzionale per la restituzione di quanto già corrisposto al titolo sopra indicato, il Tribunale ha premesso che “È pacifico tra le parti che la ricorrente abbia presentato domanda di assegno sociale in data 27.10.2019, accolta in data

20.2.2020 con decorrenza dall'1.11.2019 e che, a seguito di controlli, la provvidenza sia stata revocata per accertata insussistenza del requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni prima della presentazione della domanda, richiesto dall'art. 20 co. 10 d.l. 112/2008" e ha ritenuto che i motivi addotti dalla ricorrente a spiegazione della propria lunga permanenza all'estero – per quanto "meritevoli" – non fossero comunque idonei a superare il dato fattuale (un'assenza dal territorio nazionale per oltre tre anni e mezzo dal maggio 2014 al marzo 2019) e normativo (il requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni prima della presentazione della domanda), così respingendo la domanda, condannando la ricorrente alla restituzione di quanto percepito al titolo (€ 7.545,71 oltre interessi) con aggravio di spese del grado.

2. Ha proposto appello la Lemeti, sulla scorta di un unico motivo, riferito alla ragione della prolungata assenza dall'Italia (*"la necessità di assistere il marito gravemente malato, il quale, preso atto delle proprie condizioni di salute, ha deciso di trascorrere l'ultimo periodo della propria vita nel Paese natale, ove è deceduto in data 22.2.2019"* – così in sentenza) e alla stessa contraddittorietà della decisione, laddove ha ravvisato la meritevolezza della causa dell'allontanamento (*"... Si tratta di finalità sicuramente meritevole, e potrebbe anche essere possibile, in astratto, ammettersi la possibilità di un'interpretazione non eccessivamente rigida del requisito del soggiorno continuativo decennale in Italia, ..."*), salvo poi concludere in senso sfavorevole alla ricorrente.

L'appellante ha dunque riproposto le conclusioni respinte in prime cure.

3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'INPS, che ha contestato la fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto – evidenziando che non solo non vi sarebbe alcuna contraddizione nella motivazione della decisione impugnata, ma anche la "falsità" della dichiarazione sulla base della quale è stato inizialmente erogato il beneficio, circostanza di per sé ostativa alla sua percezione, ex art. 75 DPR 445/2000.

4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

5. L'appello è infondato e deve essere respinto.

Va innanzi tutto osservato che la sussistenza delle ragioni addotte dalla ricorrente a fondamento della propria assenza dall'Italia nel lungo periodo indicato in sentenza non può ritenersi acquisita per non contestazione, noto che *"l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione"* (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/02/2023, n. 4681). Nel caso di specie, non può ritenersi che INPS conosca le vicende personali e di salute del coniuge della ricorrente, sicché la mancanza di contestazione al riguardo è da ascrivere, piuttosto, alla ritenuta irrilevanza della circostanza.

Passando infatti alla valutazione degli elementi utili alla decisione, deve rilevarsi che l'assenza della ricorrente dal territorio italiano è stata di circa quarantacinque mesi nel quinquennio 5/2014-5/2019. Trattasi di un lasso di tempo ampiamente eccedente il limite di legge preso a riferimento (*"Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi"* – art. 9 comma 6 d.lgs. 25/7/1998, n. 286, enfasi aggiunta) sia nel totale (di oltre quattro volte superiore) sia per frazione, poichè le assenze sono state rispettivamente una prima volta per nove mesi (10.5.2014-14.2.2015 : 280 giorni), una seconda volta per 15 mesi (21.7.2015-29.10.2016 ; 466 giorni); una terza volta per 21 mesi (11.6.2017-4.3.2019 : 631 giorni) [cfr. quanto indicato in sentenza, pag. 4, qui non controverso].

In questo contesto non può ritenersi che la generica *meritevolezza* di cui ha scritto il Tribunale valga ad elidere completamente il dato normativo: ben più stringenti e documentate sarebbero dovute essere le ragioni.

A ciò si aggiunga che le ragioni che hanno indotto la ricorrente ad assentarsi dall'Italia sono riferibili non già a stringenti necessità quanto piuttosto a – sia pure legittime e comprensibili – preferenze: come correttamente notato da INPS, il coniuge della odierna appellante avrebbe potuto rimanere in Italia e qui curarsi. Una scelta diversa è bensì incensurabile, ma non può essere ascritta ai gravi e comprovati motivi di cui alla norma di legge – il che differenzia significativamente il caso di specie da quelli presi in considerazione dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente (CDS sentt. n. 4984/2009 e n. 4801/20).

Ancora, e con riferimento alla circolare n. 105/2008 prodotta da parte appellante in sede di discussione e virtualmente acquisibile, ad onta della sua novità, per il principio di ricerca della verità materiale cui si ispira la giurisprudenza di legittimità a proposito della cc.dd piste probatorie¹, deve osservarsi che la stessa, in concreto, non giova alle ragioni della ricorrente, poichè anche considerando un qualsiasi decennio anteriore alla presentazione della domanda, a far tempo dalla residenza in Italia (indicata dalla stessa Lemeti nel 27-9-2007 – cfr. pag. 1 del ricorso), le assenze dal territorio nazionale sono state numerose e prolungate: 15 mesi dal 21.7.2015 al 29.10.2016, 21 mesi dal 11.6.2017 al 4.3.2019, come visto, e poco meno di cinque

¹ vds. Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018, n. 11845: *"Nel rito del lavoro occorre temperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado"*

mesi dal 9-6-2013 al 2-11-2013, cui devono aggiungersi i circa nove mesi del periodo anteriore, con importante eccedenza rispetto al parametro di riferimento sopra indicato e dunque senza che possa ritenersi integrato il presupposto dell'art. 20 del Decreto Legge del 25/06/2008 - N. 112 a tenore del quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale"*.

Le ragioni che precedono sono sufficienti per il rigetto del gravame.

Può peraltro convenirsi con INPS che la stessa dichiarazione come resa dalla Lemeti sarebbe stata ostativa al riconoscimento della prestazione, poichè il 15/10/2019 la stessa dichiarava², contrariamente al vero, di avere soggiornato in Italia legalmente e in via continuativa per almeno dieci anni e di non essersi mai allontanata dall'Italia. Come da questa Corte territoriale già ritenuto, <<... l'art. 75 DPR 445/2000 prevede che *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."* ... La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio" (potendosi ulteriormente osservare che difetterebbero comunque gli elementi per desumere una situazione familiare e sociale di particolare disagio, neppure dedotti).

Quanto alla portata della decadenza, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che va applicata con rigore, affermando che *"in tema di assegni familiari, la dichiarazione mendace dell'interessato (nella specie, circa il reddito della moglie) comporta, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la perdita - a titolo di sanzione - dell'intero beneficio, dovendo escludersi l'interpretazione secondo cui chi ha dichiarato il falso vada privato solo di quella parte che avrebbe ottenuto con detta dichiarazione, che finirebbe per incentivare le dichiarazioni non veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di perdere soltanto ciò a cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare benefici indebiti"* (Cassazione civile sez. lav., 13/7/2022, n. 22091)>> (CA Bologna, sent. 354/2024 del 31/5/2024).

² così dal doc. I INPS

Dichiarazioni

Prestazioni Assistenziali

DICHIARO di aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia, per almeno dieci anni, dalla data: 01/09/2008

DICHIARO di NON essermi mai allontanato dall'Italia

DICHIARO di NON essere ricoverato presso alcun Istituto di cura

DICHIARO di avere redditi esteri (art. 49 L. 289/2002)

DICHIARO di NON essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

6. In conclusione, l'appello deve essere respinto. Le spese del grado – liquidate tenendo conto del modesto impegno processuale - seguono la soccombenza.

7. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da LEMETI FIQRETE avverso la sentenza n. 601/2023 del Tribunale di Parma resa e pubblicata il giorno 5/10/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,

1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 1.200,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Bologna, 31/10/2024

Il Consigliere est.

dott. Marcello Angelini

Il Presidente
dott. Carlo Coco

minuta depositata il giorno 31.10.2024

IL FUNZIONARIO UFF
DOTT. GIACCO CAPPA

Corte di Appello Bologna
Depositato

04 NOV. 2024

IL FUNZIONARIO UFF
DOTT. GIACCO CAPPA

